

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale

Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi



codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
 tel. · fax 0321.824.230
 tel. 0321.829.903

CIRCOLARE DEL 03/10/2012

Responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per i debiti fiscali, retributivi e contributivi

1 PREMESSA

L'art. 13-ter del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha ulteriormente modificato la disciplina in materia di **responsabilità solidale** tra committente, appaltatore e subappaltatore in **ambito fiscale**, contenuta nell'art. 35 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.

Con l'art. 4 co. 31 della L. 28.6.2012 n. 92 sono invece state apportate ulteriori modifiche al regime di **responsabilità solidale** tra committente, appaltatore e subappaltatore per i **debiti retributivi e contributivi**, disciplinata dall'art. 29 del DLgs. 10.9.2003 n. 276.

2 NUOVA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA COMMITTENTE, APPALTATORE E SUBAPPALTATORE IN AMBITO FISCALE

Per effetto della nuova disciplina introdotta dal DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, viene stabilito che l'**appaltatore** risponde in solido con il **subappaltatore** del versamento all'Erario:

- delle **ritenute** fiscali sui redditi di **lavoro dipendente**;
- dell'**IVA** dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Sono inoltre previsti particolari obblighi e responsabilità in capo al **committente**.

2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni in esame in materia di responsabilità dell'appaltatore e del committente si applicano in relazione ai contratti di **appalto** e **subappalto** di opere, forniture e servizi conclusi:

- dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA;
- dai soggetti IRES, di cui all'art. 73 del TUIR;
- dallo Stato e da Enti pubblici, di cui all'art. 74 del TUIR.

Esclusioni

Sono invece escluse dall'applicazione delle disposizioni in esame le **stazioni appaltanti** di cui all'art. 3 co. 33 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Si tratta quindi:

- delle amministrazioni aggiudicatrici pubbliche (art. 3 co. 25 del DLgs. 163/2006), cioè:
 - le amministrazioni dello Stato;

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale

Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi



codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154

28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28

tel. · fax 0321.824.230

28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0321.829.903

- gli enti pubblici territoriali;
- gli altri enti pubblici non economici;
- gli organismi di diritto pubblico;
- le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
- degli altri soggetti previsti dall'art. 32 del DLgs. 163/2006, ad esempio:
 - i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
 - le società con capitale pubblico che non sono organismi di diritto pubblico.

2.2 LIMITE ALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'APPALTATORE

La suddetta responsabilità solidale dell'appaltatore in ambito fiscale si applica nei limiti dell'ammontare del **corrispettivo dovuto** al subappaltatore.

Rispetto alla precedente disciplina di cui al citato DL 16/2012 convertito, non è più previsto che la responsabilità solidale si applichi entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto.

2.3 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'APPALTATORE

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica:

- che i suddetti versamenti, già scaduti, sono stati **correttamente eseguiti** dal subappaltatore, acquisendo la relativa documentazione;
- prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore.

2.4 RILASCIO DI UN'APPOSITA ASSEVERAZIONE

L'attestazione dell'avvenuto adempimento ai suddetti obblighi di versamento può essere rilasciata anche attraverso un'**asseverazione**:

- di un soggetto iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro;
- oppure del responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF-imprese.

2.5 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL SUBAPPALTATORE

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.

2.6 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il **committente** provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che i versamenti all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori.

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale

Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi



codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154

28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28

tel. · fax 0321.824.230

28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0321.829.903

2.7 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ALL'APPALTATORE

Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore.

2.8 SANZIONI APPLICABILI AL COMMITTENTE

Il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria **da 5.000,00 a 200.000,00 euro** se:

- non ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo;
- i versamenti all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

Pertanto, per effetto della nuova disciplina, il committente non è più soggetto ad un vero e proprio regime di responsabilità solidale in ambito fiscale, con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa destinatario di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, di importo anche rilevante, se ha provveduto al pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza aver eseguito i necessari controlli sulla regolarità dei suddetti versamenti fiscali, i quali risultino poi irregolari.

2.9 NOTIFICA DEGLI ATTI

Gli atti che devono essere notificati al subappaltatore entro un termine di decadenza sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

3 MODIFICHE AL REGIME DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA COMMITTENTE, APPALTATORE E SUBAPPALTATORE PER I DEBITI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI

L'art. 29 del DLgs. 10.9.2003 n. 276 stabilisce invece che, in caso di appalto di opere o di servizi, il **committente** imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'**appaltatore**, nonché con ciascuno degli eventuali **subappaltatori**:

- a corrispondere ai lavoratori i **trattamenti retributivi**, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), nonché al versamento dei **contributi** previdenziali e dei **premi** assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando invece escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento;
- entro il limite di **due anni** dalla cessazione dell'appalto (ovvero, in presenza di subappaltatori, dalla cessazione del subappalto).

Come chiarito dalla circ. INPS 10.8.2012 n. 106, la suddetta disciplina di responsabilità solidale:

- tutela **tutti i lavoratori**, indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata, quindi non solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell'appalto con altre tipologie contrattuali (es. collaboratori a progetto), nonché quelli "in nero", purché impiegati direttamente nell'opera o nel servizio oggetto dell'appalto;
- permane sulle somme dovute a titolo di **interesse moratorio** sui debiti contributivi e assicurativi, una volta raggiunta l'entità massima prevista della sanzione civile (della quale risponde solo il responsabile dell'inadempimento, a decorrere dagli obblighi contributivi la cui scadenza del versamento è successiva

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale

Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi



codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154

28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28

tel. · fax 0321.824.230

28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0321.829.903

al 10.2.2012, data di entrata in vigore del DL 9.2.2012 n. 5 convertito nella L. 4.4.2012 n. 35, che ha introdotto tale “limitazione”).

3.1 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

La disciplina della responsabilità solidale in esame non trova applicazione solo qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

3.2 ATTRIBUZIONE DELLA FACOLTÀ DI DEROGA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

Per effetto delle modifiche apportate dalla citata L. 92/2012, viene attribuita ai contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, la facoltà di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.

La suddetta contrattazione collettiva, pertanto, può delineare metodi e procedure di controllo e certificazione documentale idonee a conferire certezze in ordine alla regolarità dell'intera catena dell'appalto e, quindi, a sollevare l'obbligato in solido dalla responsabilità per i debiti retributivi e contributivi sorti in capo ai soggetti posti ai livelli inferiori della filiera.

“Contrattazione collettiva di prossimità”

Si ricorda peraltro che l'art. 8 del DL 13.8.2011 n. 138, convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, ha conferito ampie facoltà alla c.d. “contrattazione collettiva di prossimità”, consentendo ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, di realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati e con possibilità di intervenire, al ricorrere di determinate condizioni, su materie “strategiche” quali, per quanto qui interessa, il regime della solidarietà negli appalti, anche in deroga alla legge o ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3.3 MODIFICHE AL REGIME PROCESSUALE

La suddetta L. 92/2012 ha inoltre previsto nuove regole in ambito processuale, in relazione alla concreta operatività della responsabilità solidale in esame.

3.3.1 Litisconsorzio necessario

Le nuove disposizioni stabiliscono che il committente imprenditore o datore di lavoro debba sempre essere convenuto in giudizio per il pagamento, unitamente all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori.

Lo Studio resta a completa disposizione per fornire ulteriori informazioni al riguardo.

Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese, 3 ottobre 2012

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA**Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf**

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale

Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
Dott. Giuseppe Petruzzi



codice fiscale · partita iva: 01701770032
website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15
28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28
28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
tel. · fax 0321.824.230
tel. 0321.829.903

ALLEGA:

- BOZZA DI AUTOCERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE UNITAMENTE A LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO DA INVIARE AGLI APPALTATORI/SUBAPPALTATORI

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale

Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi



codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
 tel. · fax 0321.824.230
 tel. 0321.829.903

CARTA INTESTATA

Spettabile Committente

.....

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 83/2012, convertito in legge 134/2012, lo stesso ha stabilito che le prestazioni di appalto e sub-appalto di opere, di forniture e servizi **il Committente deve provvedere al pagamento del corrispettivo solo dopo avere acquisito la documentazione attestante l'avvenuto versamento da parte dell'appaltatore e subappaltatore delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relativa alle operazioni effettuate nell'ambito dell'appalto**, fermo restando sempre l'obbligo della regolarità del DURC.

Come appalto s'intende ogni lavorazione che viene affidata, tramite un contratto scritto o accordo verbale, ad un'azienda esterna per l'espletamento di un servizio o lavorazione in qualsiasi ramo economico.

La verifica della documentazione suddetta può essere evitata qualora l'appaltatore fornisca al committente una dichiarazione asseverata da un professionista del settore (Commercialista, Consulente del Lavoro, CAF, ecc.). Il committente ha il dovere di sospendere il pagamento qualora l'appaltatore non fornisca la documentazione richiesta. In caso che il Committente effettui pagamenti, senza avere precedentemente acquisito la certificazione di regolarità o la documentazione attestante i versamenti effettuati, sarà soggetto ad una sanzione tra 5.000,00 e 200.000,00 euro.

Pertanto vi chiediamo gentilmente di voler produrre la suddetta documentazione, prima di procedere ad ogni successivo pagamento.

Luogo e data

Timbro e firma

AUTOCERTIFICAZIONE

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale

Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi



codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154

28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28

tel. · fax 0321.824.230

28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0321.829.903

(ART. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Il /la sottoscritto/a in qualità di legale rappresentante (titolare) dell'impresa con sede legale in, C.F. e P.IVA con specifico riferimento al contratto di appalto/subappalto di opere, forniture servizi stipulato con la società committente, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

in base a quanto previsto dall'art. 13 del D.L. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 di essere in regola fino alla data odierna con il versamento delle ritenute operate sul reddito dei lavoratori dipendenti della società e dell'IVA relativa alle operazioni effettuate nell'ambito dell'appalto.

Luogo e data

In fede

.....

DICHIARAZIONE ASSEVERATA

Io sottoscritto, nato a il, residente in Via iscritto al n. dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di (o consulente del lavoro, o revisore contabile), con studio

ASSEVERO

la veridicità della dichiarazione resa dalla società, confermando la regolarità del versamento, alla data del, delle ritenute operate sul reddito dei dipendenti e dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni svolte per ottemperare al contratto di appalto con la società

Consapevole di assumere la qualità di persona che esercita un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale e che tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese e producono gli effetti previsti dall'articolo 19, legge 241/1990.

Luogo e data,

In fede

.....